

Rep. n. 8/2016

Prot. n. 1061 del 19/11/2016

Convenzione Quadro

tra

l'Università degli Studi di Trieste

e

la Prefettura di Trieste

l'Università degli Studi di Trieste, in prosieguo denominata "Università", con sede legale in Piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, Prof. Maurizio Fermeglia, nato a Trieste (TS), il 9 ottobre 1955, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 luglio 2015

e

la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Trieste, in prosieguo denominata "Prefettura", con sede legale in Piazza Unità, 8 – CAP 34121 Trieste (TS), in persona del Prefetto e legale rappresentante *pro tempore*, dott.ssa Francesca Adelaide Garufi, nata a Catania il 2 gennaio 1951, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliata presso la sede della Prefettura, la quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale dell'istituzione, di seguito anche indicate "Parti"

premesso che

- l'Università ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale;
- la Prefettura ha competenze in materia di gestione del fenomeno dei flussi migratori e di

inserimento lavorativo e familiare degli stranieri;

- per il conseguimento delle proprie finalità, sia l'Università che la Prefettura possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi;

- tra l'ex Facoltà di Scuola Superiore di Lingue moderne per Interpreti e Traduttori dell'Università di Trieste e la Prefettura è già vigente una convenzione per le attività di tirocinio formativo e di orientamento degli studenti di Cooperazione interculturale allo Sviluppo e che è intenzione dell'Università, in collaborazione con altre università e organismi, continuare e sviluppare progetti e azioni di didattica e ricerca nell'ambito della cooperazione transnazionale;

- nel contesto del Consiglio Territoriale dell'Immigrazione, esiste già una collaborazione fra le Parti che coinvolge anche altri enti e organizzazioni territoriali con cui potranno venire attivati ulteriori accordi e progetti sulla base di specifiche esigenze poste dal Consiglio Territoriale stesso;

- è interesse dell'Università offrire opportunità di formazione e di sviluppo di competenze teorico pratiche sulla gestione dei flussi migratori nei vari risvolti operativi (giuridico, socio-antropologico, psicologico, sanitario ecc.) e sulle azioni di accoglienza, integrazione sociale e mediazione interculturale;

- è interesse della Prefettura potenziare le conoscenze e le strategie di intervento sul tema dell'immigrazione, dei rifugiati e dell'inserimento sociale, anche mediante analisi qualitative, quantitative e transnazionali di tali processi;

- è interesse delle parti formalizzare attraverso atto convenzionale tale rapporto di collaborazione;

convengono e stipulano quanto di seguito.

Articolo 1 – Oggetto

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione Quadro.

Le Parti si impegnano reciprocamente, nell'ambito e nel rispetto delle specificità e finalità

istituzionali, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione nei seguenti ambiti che coinvolgono a vario titolo la gestione dell'immigrazione e dell'integrazione di rifugiati e stranieri:

- Ambito socio-antropologico: monitoraggio e analisi quantitativa e qualitativa dei flussi migratori e dei percorsi di rifugiati e migranti; ricerche e strumenti per l'integrazione e per la promozione della cittadinanza.
- Ambito della mediazione linguistica e transculturale: miglioramento del sistema di inserimento, di accoglienza e di integrazione sociale dei migranti nei contesti territoriali, operando in una logica di collaborazione con le altre istituzioni e parti sociali già coinvolte nel consiglio territoriale dell'immigrazione.
- Ambito psico-sociale: osservazione sul processo di accoglienza e di inserimento dei migranti e dei rifugiati, tenendo in considerazione le eventuali differenze di genere e altre possibili discriminazioni.
- Ambito giuridico: legislazione nazionale, internazionale ed europea relativa ai temi della protezione dei diritti umani, del diritto d'asilo, dei diritti di cittadinanza, dei flussi migratori, dei profughi e della sicurezza.
- Ambito economico e geopolitico: motivazioni economiche alla base dei processi migratori e ricostruzione delle principali rotte migratorie, analisi dell'inserimento e dell'integrazione nel mercato del lavoro, con stima dei fenomeni sommersi.
- Ambito della cooperazione internazionale: conoscenza dei luoghi di provenienza, dei percorsi di attraversamento (incluse tappe intermedie, finali, rimpatri e ritorni) e dei rapporti con il paese di origine, anche al fine di avviare programmi di rimpatrio volontario assistito, così come previsto dal Ministero dell'Interno.

Articolo 2 – Obiettivi e progetti

Le parti si impegnano reciprocamente, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto dei propri fini istituzionali, a collaborare e condividere la realizzazione dei seguenti punti:

- accoglimento presso le strutture della Prefettura di studenti dell'Università di Trieste in tirocinio di formazione o in fase di preparazione dell'elaborato finale dei vari corsi (laurea triennale e magistrale, master e dottorato), interessati a sviluppare nei vari ambiti disciplinari temi legati alla gestione dell'immigrazione e dell'integrazione sociale;
- selezione da parte dell'Università, secondo un ordine dalla stessa individuato, delle richieste di tirocinio per consentire, nell'ipotesi di un concomitante elevato numero di aspirazioni, un'efficace attività di tutoraggio e di formazione;
- Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e di orientamento viene seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile indicato dalla Prefettura; per quanto riguarda le modalità specifiche del percorso di tirocinio formativo (progetto formativo, ore, obiettivi ecc.) si rimanda ai regolamenti del corso di laurea e di tirocinio a cui afferisce lo studente. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo lo studente è tenuto a svolgere le attività previste, rispettare i regolamenti e mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio.
- Svolgimento di analisi quantitative e qualitative dei dati, dei flussi e dei percorsi migratori; aggiornamento metodologico con approccio interdisciplinare e multi-metodo per migliorare la comprensione del fenomeno migratorio nella complessità dei suoi risvolti internazionali e nelle sue specifiche ricadute territoriali, anche con possibilità di progetti congiunti con altri enti per organizzare e implementare le azioni di ricerca e studio del fenomeno migratorio e del sistema di accoglienza e integrazione.

- diffusione a livello nazionale ed internazionale dei risultati ottenuti, attraverso vari canali informativi e con la pubblicazione di articoli scientifici, anche in collaborazione con Istituzioni e centri di ricerca internazionale operanti su temi simili, fermo restando quanto prescritto nel successivo art. 6 della presente Convenzione.

Art. 3 – Modalità della collaborazione

Nell'ambito della presente Convenzione Quadro, compete alle strutture organizzative di entrambe le Parti proporre le iniziative di collaborazione.

Le modalità attuative delle predette collaborazioni, quali la realizzazione di progetti di ricerca applicata o altre iniziative in ordine ad attività scientifiche e/o di formazione ritenute di comune interesse per il perseguimento degli obiettivi prefissati, potranno, di volta in volta, essere regolate da specifici atti e/o accordi che costituiranno parte integrante della presente Convenzione.

Nel caso di convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, aventi contenuto economico, in riferimento alla presente Convenzione, essi dovranno comunque rientrare nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Università, così individuate:

- attività scientifiche, strumentali e/o di collaborazione, o comunque di interesse generale dell'Università;
- attività didattiche, compresi tra l'altro corsi non curricolari, seminari, cicli di conferenze.

Gli atti e/o accordi in questione regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni,

Tali atti dovranno prevedere altresì il referente, la specificazione delle attività e prestazioni cui si impegna la struttura organizzativa dell'Università e le eventuali condizioni per l'utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati.

Nel caso la controparte sia un ente pubblico e gli atti succitati riguardino la gestione di attività di interesse comune, essi dovranno attenersi alla disciplina di cui all'art. 15 della legge 241/90 s.m.i.

La presente Convenzione non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né

ai suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina.

Per l'Università di Trieste, gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione quadro dovranno essere conformi a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e alle "Direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture esterne all'Università degli Studi di Trieste".

La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in collaborazione sarà determinata di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascun Ente, ai sensi dell'art. 11 della presente Convenzione Quadro.

In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività operative di ricerca di cui al presente atto, dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinanti le attività medesime.

Articolo 4 – Referenti della Convenzione

Per l'attuazione e la gestione delle attività di cui all'art. 1, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

Per l'Università il referente è la dott.ssa Roberta Altin.

Per la Prefettura il referente è il dott. Lucio Prodam.

In caso di sostituzione del proprio referente ciascuna Parte informerà l'altra non appena possibile con comunicazione scritta.

Articolo 5 – Clausola di non concorrenza

Le attività svolte in attuazione della presente Convenzione non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dell'Università. In caso contrario, il Referente universitario della Convenzione di cui all'art. 4, è tenuto a comunicare senza ritardo eventuali situazioni di conflitto d'interesse effettivo o potenziale.

Articolo 6 – Clausola di segretezza

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza dell'attività svolta nell'ambito della collaborazione instaurata con e nell'ambito della presente Convenzione Quadro.

Le Parti assicurano che tutte le attività di ricerca rispettino i principi etici fondamentali in conformità ai regolamenti nazionali, europei e internazionali.

Articolo 7 – Clausola di limitazione di responsabilità

La Prefettura non assume obbligazioni per conto dell'Università né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell'Università.

L'Università non si assume obbligazioni per conto della Prefettura né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte della Prefettura.

E' esclusa ogni garanzia dell'Università per le obbligazioni contratte dalla Prefettura; è parimenti esclusa ogni garanzia della Prefettura per le obbligazioni contratte dall'Università.

Articolo 8 – Spazi, Attrezzature e Servizi tecnici

Per consentire lo svolgimento della generale attività di ricerca applicata su specifici progetti anche multidisciplinari, le Parti mettono reciprocamente a disposizione l'uso dei propri locali, laboratori, attrezzature e servizi tecnici.

Per la specificità e l'impianto normativo che contraddistinguono la gestione degli impianti e dei servizi informatici e telematici le Parti dovranno concordare le modalità di utilizzo, tenuto conto dei conseguenti carichi economici e delle esigenze di risorse umane necessarie, esplicitandole in

forma palese negli atti di stipula.

Articolo 9 - Coperture assicurative e Sicurezza

Ciascuna Parte si assume la responsabilità civile verso terzi per fatto del proprio personale come per legge.

I soggetti afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

L'Università, attraverso l'organizzazione dei suoi vari Corsi assicura il/la tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

Articolo 10 – Proprietà intellettuale dei risultati

In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascun Ente e regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, e saranno comunque sottoposti all'approvazione degli Organi competenti.

Articolo 11 – Trattamento dei dati personali

I dati trattati in esecuzione della presente convenzione, saranno utilizzati per i soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione o riservatezza dei dati e delle informazioni. Interviste, storie di vita e osservazione partecipante verranno condotte seguendo rigorosamente le norme di tutela della privacy e del consenso informato.

Articolo 12 – Durata, rinnovo e recesso

La presente Convenzione ha la durata di anni tre, a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata, a scadenza, per ulteriori periodi triennali, con scambio di comunicazioni scritte, almeno tre mesi prima della scadenza.

Le Parti potranno recedere dalla Convenzione con un preavviso di tre mesi.

Il preavviso per il recesso è ridotto a 45 giorni nel caso di inattività protratta, o attività che rappresenti duplicazione di altre, o che abbia per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente correlati con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa qualora l'attività derivante dalla presente Convenzione comporti occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie.

In ogni caso il recesso deve essere comunicato alla controparte con lettera raccomandata A/R (o tramite Posta Elettronica Certificata).

Articolo 13 - Controversie

Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

Articolo 14 - Spese

La presente convenzione costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.

Eventuali spese, imposte e tasse inerenti il presente atto sono ripartite fra le Parti.

L'imposta di bollo è assolta ai sensi del D.M. 17/6/2014.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986.

Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Rettore dell'Università degli Studi di Trieste

- sottoscritto digitalmente -

Il Prefetto di Trieste

- sottoscritto digitalmente -



DiKe - Digital Key
(Software per la firma digitale di documenti)

Esito Verifica Firme

19 gennaio 2016

File : C:/Users/5758/dikeTmpdir_31238/22668/convenzionequadroPrefettura.pdf.p7m

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 19/01/2016 13.16.58 (UTC Time)
Algoritmo Digest : SHA-256
Firmatario : MAURIZIO FERMEGLIA
Ente Certificatore : InfoCert Firma Qualificata
Cod. Fiscale : FRMMRZ55R09L424P
Stato : IT
Organizzazione : UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE/80013890324
Unità Organizzativa : DIVISIONE ISI
Cod. Ident. : 201150063416
Certificato Sottoscrizione : SI
Validità Cert dal: : 17/01/2014 07.58.54 (UTC Time)
Validità Cert fino al: : 17/01/2017 00.00.00 (UTC Time)
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa
Data e Ora Firma : 03/12/2015 13.25.06 (UTC Time)

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 19/01/2016 13.16.58 (UTC Time)
Algoritmo Digest : SHA-256
Firmatario : FRANCESCA ADELAIDE GARUFI
Ente Certificatore : TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno CA
Cod. Fiscale : GRFFNC51A42C351G
Stato : IT
Organizzazione : Ministero dell'Interno/97420690584
Unità Organizzativa : Politiche Personale Amm. civile risorse strum. e fin.
Cod. Ident. : 1022483
Certificato Sottoscrizione : SI
Validità Cert dal: : 28/08/2014 08.29.40 (UTC Time)
Validità Cert fino al: : 28/08/2017 08.29.40 (UTC Time)
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa
Data e Ora Firma : 15/12/2015 11.03.10 (UTC Time)